

ALLEGATO 2 – MANDATO DI PRESTAZIONE

MANDATO DI PRESTAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPORT DELLA CITTÀ DI BELLINZONA

Le parti contraenti

Il Municipio della Città di Bellinzona (in seguito Comune) rappresentato dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

Il Servizio sport della Città di Bellinzona (in seguito Bellinzona Sport) rappresentato dal presidente e dal direttore

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 1 Oggetto e scopo del mandato

1. Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e Bellinzona Sport nell'ambito della gestione e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.
2. Il mandato definisce le prestazioni che Bellinzona Sport eroga ed il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

Art. 2 Compiti generali

Bellinzona Sport promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali, si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società sportive e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società sportive. Cura i rapporti con le società sportive. Collabora nell'organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive. Promuove la collaborazione regionale nell'ambito dello sport.

Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l'etica nello sport, guidata dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.

A tale scopo, Bellinzona Sport ha il compito di organizzare e offrire regolarmente, rispettivamente favorire l'organizzazione, di corsi di sensibilizzazione e formazione all'attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive della Città.

ALLEGATO 2 – MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 3 Compiti particolari

Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi al Municipio – per tramite dei Servizi finanziari comunali – Bellinzona Sport fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

Art. 4 Gestione delle infrastrutture sportive

1. In particolare Bellinzona Sport gestisce e si occupa della manutenzione ordinaria delle seguenti infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Bellinzona:
 - Pista di pattinaggio coperta
 - Piscina coperta
 - Bagno Pubblico
 - Pista pattinaggio esterna
 - Stadio comunale (campi A, B e C, pista e pedane di atletica)
 - Campi calcio periferici (Semine, Geretta, Liceo/Parco Grande, quartieri di Giubiasco, Sementina e Gorduno)
2. Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione di piccolo cabotaggio legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive.
3. Bellinzona Sport si occupa della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

Art. 5 Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive

1. La gestione straordinaria delle infrastrutture sportive comunali viene effettuata dal Comune attraverso i propri Servizi.
2. Bellinzona Sport collabora con i servizi comunali preposti (in particolare con il Dicastero opere pubbliche e ambiente) nel definire le necessità e priorità di intervento straordinarie e nell'allestimento dei Messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 6 Acquisti

1. Bellinzona Sport è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 100'000.-
2. La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).
3. In caso di necessità Bellinzona Sport può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due enti.
4. Oltre l'importo di 100'000.- fr le modalità d'acquisto devono essere concordate con il Municipio.

Art. 7 Personale

Bellinzona Sport deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

Art. 8 Durata del mandato

1. Il mandato viene rinnovato con durata annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2018.
2. Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

ALLEGATO 2 – MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 9 Rinnovo del mandato

1. Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.
2. Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 10 Disdetta del mandato

1. Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.
2. In caso di gravi inadempienze di Bellinzona Sport il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.
3. In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 11 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato Bellinzona Sport dispone:
 - Del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da Bellinzona Sport;
 - Dei mezzi che lo stesso Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.
2. Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l'anno 2018 è di CHF 3'200'000.-.
3. Il contributo globale annuale viene versato a Bellinzona Sport in quattro rate, ognuna alla fine di ogni trimestre.
4. Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da Bellinzona Sport, che deve essere presentato entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del mandato.

Art. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

1. Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:
 - eventi eccezionali non previsti
 - assegnazione di nuovi compiti non previsti
 - modifiche legislative non previste
 - livello di attività eccezionalmente basso
2. Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.
3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'Art. 2 dello statuto.

Art. 13 Vigilanza

1. I servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato di prestazione.
2. Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

ALLEGATO 2 – MANDATO DI PRESTAZIONE

Art. 14 Obblighi del SSC

1. Bellinzona Sport sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie.
2. Bellinzona Sport si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini e società sportive l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.
3. Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.
4. Il preventivo deve essere fornito al Municipio – per il tramite dei servizi finanziari comunali – entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15 Responsabilità

Bellinzona Sport è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

Art. 16 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

PER IL SERVIZIO SPORT

Il Presidente
Mauro Minotti

Il Direttore
Alessandro Lava